

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì 12 luglio 2016 si sono incontrate in Roma

FISEASSOAMBIENTE – Sezione Rifiuti Urbani rappresentata dal Presidente della Sezione rifiuti urbani Emilio De Vizia, e dalla Delegazione composta dai signori Pierpaolo Figliolino, Susanna Paciosi, Lorenzo Volpe, Gianpietro Zanini, Alessandro Zanini

con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le relazioni industriali di Assoambiente, e di Donatello Miccoli

e

le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti

FIT CISL, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI, rappresentata da Marco Odone e Paolo Modi

FIADEL, rappresentata da Luigi Verzicco e Vittorio D'Albero.

Nel quadro del rinnovo del ccnl 21.3.2012, scaduto il 31.12.2013, le Parti, fatta salva la stipulazione dell'Accordo economico 22 dicembre 2014 con il quale è stata data integrale soluzione economica al periodo 1.1.2014/30.9.2015, con il presente Protocollo hanno delineato il perimetro degli istituti normativi e della parte economica da definire con riguardo al periodo 1.10.2015 – 30.06.2016 e al triennio di vigenza contrattuale 1.7.2016/30.6.2019.

PREMESSA

Con il presente Protocollo, le Parti stipulanti, in conformità ai principi generali dell'ordinamento comunitario a tutela di pari condizioni di concorrenza tra le imprese nonchè ai fini dello sviluppo industriale del sistema di gestione dei rifiuti fondato su competitività, innovazione, qualità, economicità, efficienza organizzativa, ribadiscono la centralità del Contratto Collettivo Nazionale per le imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale e il suo ruolo fondamentale ai fini di un corretto equilibrio di mercato nel sistema degli appalti e di una leale concorrenza.

In questo rinnovo contrattuale, l'esigenza delle Parti è stata dunque quella di accrescere e migliorare il sistema di regole atte a contrastare le imprese che deprimono la qualità, l'efficienza, la regolarità del servizio pubblico – anche a danno della salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene

pubblica - e, insieme, che non assicurano agli addetti certezza normativo-retributiva e correttezza contributiva, condizioni di lavoro coerenti con la tutela della salute/sicurezza del lavoro nonché garanzie occupazionali coerenti con la specificità della situazione che caratterizza gli avvicendamenti delle imprese nella gestione dei servizi in appalto.

Per queste ragioni, la trattativa per il rinnovo del ccnl 21.3.2012 è stata lunga, complessa e particolarmente impegnativa per entrambe le Parti, proprio perché connotata fin dall'inizio dalla consapevole necessità di dover proseguire il processo di rinnovamento normativo – avviato dalle Parti stesse a partire dal 2003 – per consegnare alle imprese un ccnl maggiormente competitivo rispetto a quei contratti nazionali che, pur non essendo identitari delle tipiche attività dei servizi ambientali, trovano comunque applicazione nel comparto; con ciò ponendo anche più forti condizioni di salvaguardia dei circa 40.000 posti di lavoro del comparto rappresentato.

In questo contesto, le Parti esprimono il proprio apprezzamento per la recente approvazione del nuovo "Codice degli appalti" e la propria piena adesione a quanto in esso stabilito in tema di: determinazione del costo del lavoro, "sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva" identitaria del settore, (art. 23); "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti", con particolare riguardo all'individuazione del contratto nazionale di riferimento in quanto "strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto" (art. 30).

In tale Premessa, le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
2. I principali istituti e materie che hanno impegnato e impegnano le Parti nella presente fase del negoziato sono l'orario di lavoro, il sistema di classificazione del personale, il trattamento di malattia, l'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare, l'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto di servizi, la costituzione del Fondo Bilaterale di Solidarietà, la delimitazione del periodo di vigenza contrattuale.

In particolare, gli articoli del ccnl Fise-Assoambiente 21.3.2012 che interessano lo stipulando accordo di rinnovo sono i seguenti:

- Art. 1 – L'informazione e l'esame congiunto a livello nazionale, regionale o territoriale, aziendale - Lettera E, (nuovo);
- Art. 2 – La contrattazione di primo e secondo livello - Lettera A, comma 6; lettera B; lettera E, (nuovo);
- Art. 6 – Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi - Lettera C, e commi 2,8,10;
- Art. 7 – Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;
- Art. 8 – Esternalizzazione dei servizi ambientali;
- Art. 15 – Sistema di classificazione unica del personale;
- Art. 17 – Orario di lavoro;
- Art. 18 – Orario di lavoro multi periodale;
- Art. 19 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile;
- Art. 20 – Lavoro straordinario, notturno, festivo;

- Art. 23 – Ferie;
- Art. 24 – Riposo giornaliero;
- Art. 34 - Reperibilità;
- Art. 46 – Trattamento per infermità dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro;
- Art. 65 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- Art. 67 – Fondo Previambiente;
- Art. 68bis (nuovo) – Fondo di solidarietà bilaterale;
- Art. 76 – Decorrenza e durata;
- Parte economica 1.10.2015/30.6.2016;
- Parte economica triennio 1.7.2016/30.06.2019.

3. In particolare, le Parti concordano quanto segue:

- Articolo 6 – Passaggio di appalto (Norma transitoria):

In via sperimentale per la vigenza del c.c.n.l., è recepita la normativa di cui all'art.18 della legge n. 300/1970, come modificata dalla legge n. 92/2012, anche nei casi di passaggio di appalto, in favore dei lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo i quali erano in forza nel settore anche alla data del 6 marzo 2015.

- Articolo 15 – Classificazione del personale:

- Decorrenza: 1.1.2017;
- Introduzione nuovo livello S con parametro 80;
- Introduzione nuovo livello 1B con parametro 88,38;
- Introduzione livello 2 in Area tecnico – amministrativa;

- Articolo 17 – Orario di lavoro:

- Decorrenza: 1.1.2017;
- Nuovo orario settimanale di lavoro: 38 ore;
- Permessi compensativi annui ai lavoratori in forza al 31.12.2016: 30 ore;
- Salvaguardia posti di lavoro nel rispetto della tipologia dei contratti individuali in essere;
- Durata massima giornaliera: 9 ore;
- Durata massima settimanale: 48 ore;
- Lavoro straordinario: riduzione monte ore annuo da 200 a 150 ore;

- Maggiorazione 12% su prime 75 ore;
- Maggiorazione 20% su successive 75 ore;
- Maggiorazione 35% oltre 150 ore.

- Articolo 34 – Reperibilità:

Deroga al riposo giornaliero: garanzia di almeno otto ore consecutive di riposo.

- Articolo 46 – Trattamento di malattia:

- Decorrenza: 1.1.2017;
- Comporto di malattia:
510 giorni per tutti, tranne che per specificate patologie
600 giorni per specificate patologie
- Esclusione obbligo reperibilità visite di controllo per specificate patologie;
- Garanzia mantenimento condizioni miglior favore attuale normativa, ove risulti necessario al 31.12.2017;
- Franchigia: 13 giorni annui ovvero 6 eventi anche di minore durata;
- Trattenute: al supero franchigia:
trattenuta € 45 per i primi 4 eventi;
trattenuta € 40 per i successivi;
- Esenzione trattenute per specificate patologie;
- Distribuzione trattenute annue al personale "entro franchigia" da definire in quale misura, successivamente al Fondo di solidarietà quando operativo;
- Fonti trattenute: indennità integrativa mensile e, ove necessario, EGR o analogo istituto aziendale, senza limite annuo;
- Aspettativa: 270 giorni calendariali, frazionabili in tre periodi ovvero in più periodi per specificate patologie.

- Articolo 65 – Salute e sicurezza sul luogo di lavoro:

Introduzione 38 ore settimanali: previsione di una procedura aziendale di durata prestabilita.

Art. 67 – Fondo Previambiente:

Previsione di una procedura per adesione generalizzata dei lavoratori non iscritti.

Articolo 68bis (nuovo) – Fondo di solidarietà bilaterale:

Istituzione ai sensi di legge, per agevolare l'esodo anticipato dei lavoratori.

Articolo 76 – Decorrenza e durata:

1.7.2016/30.6.2019

- Parte economica

- 01/10/2015–30/06/2016: individuazione di un importo forfettario una tantum in cifra uguale per tutti;
- 01/07/2016–30/06/2019: € 120,00 complessivi nell'ambito della vigenza contrattuale al livello 3 A (€ 92 aumenti retributivi + € 28 welfare) in diverse tranches da definire.

4. Resta fermo che le intese di cui al presente Protocollo troveranno efficacia applicativa solo in quanto formalmente recepite nello stipulando Accordo di rinnovo del ccnl.
5. Le Parti si impegnano a completare il rinnovo del ccnl entro il 31/12/2016 con la definizione di ulteriori intese sui temi del mercato del lavoro (contratto a tempo parziale, contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione di lavoro, contratto di apprendistato professionalizzante anche in recepimento del relativo accordo interconfederale), del mutamento mansioni, della regolamentazione RSU, della carta di qualificazione del conducente, dell'ampliamento dei profili professionali dell'Area Impianti e Laboratori, dei diritti e delle tutele di cui ai capitoli VII e VIII del ccnl.
6. Conclusivamente, le Parti provvederanno alla redazione e alla stipulazione del nuovo testo collazionato del contratto nazionale.
7. Pertanto, le Parti convengono di proseguire le trattative nei giorni 20, 25 e 26 luglio pp.vv.
8. Le Organizzazioni sindacali nazionali, alla luce delle intese formalizzate con il presente Protocollo, dichiarano di sospendere lo sciopero dei lavoratori delle imprese che applicano il c.c.n.l. FISE-Assoambiente, già proclamato per le intere giornate del 13 e 14 luglio 2016.

FISE ASSOAMBIENTE

FISE

per conto 4/11
Donatello Diuni

Alessandro 2

FP-CGIL
Serafini
FIT-CISL
ULTRASPORTI
FIADL
A. Cella